



**Repubblica italiana** del. n. 26/2013/PAR

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013

composta dai Magistrati:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maurizio TOCCA         | Presidente             |
| Lucilla VALENTE        | Consigliere            |
| Giovanni MOCCI         | Consigliere            |
| Nicola DI GIANNANTONIO | Consigliere            |
| Andrea BALDANZA        | Consigliere            |
| Oriana CALABRESI       | Consigliere (relatore) |

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,  
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni  
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre  
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27  
della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di  
controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *“Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”*;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *“Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva”*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto n.2/2012 del 20 febbraio 2012, con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo;

viste le deliberazioni n. 7/2012/INPR del 24 ottobre 2011 e del 16 gennaio 2012 e n. 8/2013/INPR del 4 marzo 2013, con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato rispettivamente il *“Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2012”* e il *“Programma di controllo per l'anno 2013”*;

vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Cermignano (TE)**, del 25 gennaio 2013 acquisita al protocollo n. 258 del 29 gennaio 2013.

vista l'ordinanza n. 10/2013 del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Oriana CALABRESI;

### **FATTO**

Con la richiamata nota il **Sindaco del Comune di Cermignano (TE)**, sottopone al parere della scrivente Sezione un quesito in ordine alla possibilità di rimborsare le spese legali, dei vari gradi di giudizio, ad un dipendente comunale in presenza di sentenza della Corte Suprema di Cassazione;

### **DIRITTO**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è disciplinata dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il cui testo sancisce che "le Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche i Comuni, Province e Città metropolitane hanno la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica".

Le linee-guida emanate dalla Sezione delle Autonomie e la prassi applicativa delle competenti Sezioni della Corte dei conti che hanno dato attuazione a tale disciplina legislativa sono concordi nel ritenere che per la corretta invocazione del potere consultivo la domanda deve integrare una duplice condizione di ammissibilità, preliminare alla trattazione della domanda stessa.

1. La prima di tali condizioni riguarda la legittimazione attiva del soggetto istante: Amministrazioni Pubbliche munite della potestà di invocare la funzione consultiva e per esse i relativi organi abilitati a

sottoscrivere la richiesta di parere alla competente Sezione regionale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali);

2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l'oggetto della questione da sottoporre a parere: questioni generali in materia di contabilità pubblica (atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare). Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l'ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l'emissione del relativo parere da parte della Sezione.

3. Al riguardo deve aggiungersi che una sequela di uniformi pronunce, anche su impulso della Sezione delle Autonomie, consolida ormai l'indirizzo secondo cui la funzione consultiva va circoscritta entro i limiti di una stretta interpretazione della lettera della legge.

4. Occorre altresì precisare che la funzione consultiva, espletata mediante l'adozione di pareri, assume la configurazione di mera consulenza, restando pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di confusione con forme di coamministrazione ovvero di cogestione, di esclusiva pertinenza, per l'appunto, di organi di amministrazione attiva, a cui non è in alcun modo riconducibile, sul piano ordinamentale, la funzione della Corte dei conti.

5. La richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3", è sottoscritta dal Sindaco. La legge n. 131/2003 prevede che le richieste di pareri siano formulate "di norma" tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, "se istituito", e che detta modalità di trasmissione dovrebbe ormai rappresentare la regola (La Regione Abruzzo ha istituito il CAL dal 2 agosto 2012).

Alcune Sezioni regionali di controllo hanno ritenuto, tuttavia, visto il carattere non automaticamente preclusivo della disposizione che prevede il tramite del Consiglio delle Autonomie, di poter continuare a valutare, caso per caso, la ricevibilità di richieste di parere che vengano avanzate direttamente dagli enti locali. Perché l'istanza presentata direttamente dall'Ente locale possa ritenersi ammissibile è necessario, naturalmente, che promani dagli organi rappresentativi dell'ente (le cui funzioni e responsabilità garantiscono non soltanto il compiuto esito delle ponderazioni amministrative preliminari ma, altresì, la preventiva risoluzione di contrasti o conflitti tra settori e uffici dell'Ente, eventualmente rappresentati in forma oggettiva e virtualmente neutrale) e che sussistano valide ragioni a sostegno dell'inoltro diretto.

Nel caso in esame il Sindaco del Comune di Cermignano non ha rappresentato alcuna valida ragione che possa giustificare l'invio diretto della richiesta di parere senza il coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie, (Organo, come noto, le cui attribuzioni decorrono dal 2 agosto 2012)

La richiesta è, pertanto, **inammissibile** sotto il profilo della legittimazione soggettiva.

**PQM**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo rende il parere nei termini sopra indicati.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune medesimo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013.

L'Estensore

F.to Oriana CALABRESI

Il Presidente

F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 30/04/2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Alessandra D'Angelo